

Potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo del responsabile del procedimento. Soggetto competente.

Il D.L. n.5/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, ed il D.L. n.83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.134/2012, hanno, tra l'altro, completamente innovato l'art.2 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., mediante sostituzione dei commi 8 e 9 con i seguenti:

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.

(comma così sostituito dall'art.1, comma 1, legge n.35 del 2012)

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

(comma così sostituito dall'art.1, comma 1, legge n.35 del 2012)

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

(comma introdotto dall'art.1, comma 1, legge n.35 del 2012, poi così modificato dall'art.13, comma 1, legge n.134 del 2012)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

(comma introdotto dall'art.1, comma 1, legge n.35 del 2012)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(comma introdotto dall'art.1, comma 1, legge n.35 del 2012)

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

(comma introdotto dall'art.1, comma 1, legge n.35 del 2012)

Le suddette nuove disposizioni sono finalizzate a rafforzare le garanzie del cittadino contro i ritardi delle Amministrazioni nel concludere i procedimenti nei tempi stabiliti mediante l'individuazione di specifiche modalità per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte della P.A., nonché mediante il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

Con deliberazione di C.C. n.21 del 4 aprile 2013 è stato attribuito al **Direttore Generale** pro-tempore dell'Ente il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Il comma 9-bis dell'articolo 2 della legge n.241 del 1990 prevede la nomina, da parte dell'organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario in caso di inerzia nella conclusione del procedimento entro il termine stabilito dalla legge o dai regolamenti.

Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei procedimenti di competenza del Comune di Bari, i privati interessati potranno, dunque, rivolgersi al Direttore Generale, nominato ai sensi del citato comma 9-bis, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Per l'attivazione del potere sostitutivo i privati interessati potranno scrivere al Direttore Generale al seguente indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato: poteresostitutivo@comune.bari.it